



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO**

composta dai seguenti magistrati:

Presidente

Giudice relatore

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto, iscritto al n° **31622** del registro di Segreteria, relativo al conto n. 51146, reso dall'agente contabile , per la gestione del servizio economato del Comune di San Pietro Viminario (PD), nel periodo 01/01/2014 – 31/12/2014, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dalli

**VISTI** l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri documenti di causa;

**UDITI**, nell'udienza del 13 gennaio 2022, tenutasi con le modalità previste dal decreto presidenziale del 15 aprile 2021, ai sensi dell'art. 85, c. 8 *bis*, d.l. 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27 e s.m.i., il relatore \_\_\_\_\_, il rappresentante del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, per l'agente contabile, \_\_\_\_\_, i quali hanno concluso come da verbale.

Premesso in

### **FATTO**

1. Con relazione n. 422 del 1° ottobre 2021, il magistrato relatore ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza del conto giudiziale n. 51146 per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014, reso dall'agente contabile \_\_\_\_\_ per la gestione del servizio economato del Comune di San Pietro Viminario (PD), avendo rinvenuto nel medesimo conto talune irregolarità.

In particolare, il conto in epigrafe risultava depositato presso la Segreteria in data 5 ottobre 2016, a mezzo del portale di rendicontazione online dei conti giudiziali (S.I.R.E.C.O.), e, ai fini della verifica da parte di questa Sezione Giurisdizionale della regolarità della gestione, è stata acquisita, in sede di risposta a richiesta interlocutoria, la seguente documentazione:

1. Regolamento economale;
2. Determinazione di assegnazione dell'anticipazione economale;
3. Determinazioni relative all'approvazione del rendiconto dei pagamenti effettuati dall'economo nel corso di ciascun trimestre;
4. Documentazione allegata ai seguenti buoni economali:
  - buono d'ordine n. 1 del 31/03/2014;
  - buono d'ordine n. 2 del 31/03/2014;
  - buono d'ordine n. 3 del 31/03/2014;
  - buono d'ordine n. 6 del 31/03/2014;

- buono d'ordine n. 17 del 31/03/2014;
  - buono d'ordine n. 19 del 07/07/2014;
  - buono d'ordine n. 40 del 21/10/2014;
  - buono d'ordine n. 44 del 21/10/2014
  - buono d'ordine n. 51 del 30/12/2014;
  - buono d'ordine n. 53 del 30/12/2014;
  - buono d'ordine n. 64 del 30/12/2014;
  - buono d'ordine n. 65 del 30/12/2014;
  - buono d'ordine n. 66 del 30/12/2014;
  - buono d'ordine n. 68 del 30/12/2014;
  - buono d'ordine n. 80 del 31/12/2014;
5. Giornale di cassa dell'economo;
  6. Verbali delle verifiche di cassa trimestrali;
  7. Quietanza di versamento in Tesoreria della quota dell'anticipazione non utilizzata al 31/12.

Nella relazione si evidenziava che, sotto l'aspetto formale, la resa del conto giudiziale alla propria Amministrazione è avvenuta nel termine di cui all'art. 233 del Tuel, mentre il deposito presso la Segreteria della Corte dei conti è avvenuto con ritardo (05/10/2016) e, quindi, in violazione del prescritto termine normativo di sessanta giorni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione dell'Ente medesimo.

Si osservava, inoltre, che la registrazione delle spese non avveniva in ordine alla data di effettuazione, bensì in occasione dell'emissione del buono economale, in quanto generato e stampato in prossimità della chiusura del trimestre interessato all'atto dell'approvazione del rendiconto trimestrale. Inoltre, si

rilevava l'omessa indicazione dei rimborsi relativi alle spese effettuate nel mese di dicembre e della reverse della somma versata in Tesoreria a titolo di rimanenza finale di gestione.

Dal punto di vista sostanziale, dall'esame del conto e della documentazione allegata, si evinceva che per l'anno 2014, l'ammontare dell'anticipazione ricevuta dall'economo e l'ammontare delle somme pagate per ogni singola spesa erano conformi ai valori previsti nelle disposizioni regolamentari. Tuttavia, il fondo veniva reintegrato più volte nel corso dell'esercizio, attraverso i rimborsi trimestrali delle spese, chiudendo al 31/12/2014 con un saldo di € 5.164,57, dato dalla differenza tra la dotazione del fondo iniziale comprensivo dei rimborsi periodici (€ 10.648,42) e il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno (€ 5.484,05).

Tra le spese effettuate tramite il ricorso al fondo economale, si segnalava la presenza delle seguenti voci:

- *“pagamento fattura n. 4 del 31/12/2013 per fornitura rinfresco in occasione dell'inaugurazione della sala polifunzionale del 30/11/2013 ditta OMISSIS buono economale n. 17 del 31/03/2014 pari a € 208,92;*
- *“pagamento corone celebrative in occasione della festività civili anno 2014 (25 aprile 2014 e commemorazione caduti del 09/11/2014). Ditta OMISSIS – buono economale n. 51 del 30/12/2014 pari a € 110,00;*
- *“pagamento fattura n. 07 del 27/10/2014 per fornitura fiori da collocare presso il cimitero in occasione della festività di tutti i santi anno 2014. OMISSIS– buono economale n. 64 del 30/12/2014 pari a € 99,00;*

- *“rimborso spese per organizzazione pranzo sociale del 16/11/2014 effettuato dai servizi sociali – azienda agrituristica OMISSIS – buono economale n. 65 del 30/12/2014 pari a € 100,00;*
- *“rimborso spese per organizzazione pranzo sociale del 16/11/2014 effettuato dai servizi sociali – OMISSIS snc e OMISSIS – buono economale n. 66 del 30/12/2014 pari a € 150,00.*

Tali voci di spesa erano imputate ai capitoli di bilancio “spese di rappresentanza e gemellaggi” (buono economale n. 17/2014), “spese per le feste nazionali e solennità civili” (buoni economali nn. 51/2014 e 64/2014), “attività ricreative ed educative con associazioni” (buoni economali nn. 65/2014 e 66/2014), ancorché né il Regolamento di contabilità né la delibera di Giunta comunale (cui rinviava l’art. 3 del medesimo Regolamento) contemplassero tali tipologie di spesa tra quelle economali. In proposito, veniva altresì evidenziato che non tutte le spese esaminate sarebbero potute rientrate, *stricto sensu*, nell’ambito delle spese economali caratterizzate da indifferibilità e urgenza, e, in particolare, in quelle di rappresentanza.

Quanto alle spese di tenuta del conto corrente dedicato al fondo economale (buono economale n. 2/2014 pari a € 128,46; buono economale n. 19 del 07/07/2014 pari a € 58,20; buono economale n. 40 del 21/10/2014 pari a € 49,66; buono economale n. 53 del 30/12/2014 pari a € 49,93; buono economale n. 80 del 31/12/2014 pari a € 50,20), si evidenziava la carenza dell’urgenza, non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità che giustificano la deroga all’ordinario procedimento di spesa e, quindi, il ricorso alla gestione economale.

Si evidenziava, altresì, il pagamento, tramite fondo economale, di spese relative ad esercizi precedenti a quello in esame, così da mettere in dubbio la non prevedibilità o indifferibilità della spesa e il principio della chiusura in pareggio del conto, trattandosi di gestione di cassa e non di competenza (in specie, “rimborso spesa sostenuta dai genitori per acquisto libri di testo anno scolastico 2013/2014” – buono economale n. 1 del 31/03/2014 pari a € 118,29; “spese tenuta conto corrente bancario economale presso Unicredit banca agenzia di San Pietro Viminario, conto n. 102451694 anno 2013” buono economale n. 2 del 31/03/2014 pari a € 128,46; “rimborso spese postali mese di dicembre 2013” buono economale n. 3 del 31/03/2014 pari a € 20,80; “pagamento fattura n. 4 del 31/12/2013 per fornitura rinfresco in occasione dell’inaugurazione della sala polifunzionale del 30/11/2013 ditta :

buono economale n. 17 del 31/03/2014 pari a € 208,92).

Da ultimo, si osservava che le verifiche trimestrali di cassa allegate al conto in esame attestavano, esclusivamente, la conformità del saldo del conto economale alle scritture contabili.

All’esito del predetto esame, per le ragioni su esposte, il magistrato relatore chiedeva al Presidente della Sezione, ai sensi degli artt. 29 e 30 del R.D. n. 1038 del 1933, previa fissazione dell’udienza di discussione, che la relazione fosse comunicata al Procuratore Regionale e al Comune di San Pietro Viminario, in persona del Sindaco, onerato, a propria volta, di darne formale comunicazione all’agente contabile.

2. In data 22 dicembre 2021, l’agente contabile trasmetteva una memoria difensiva, previo conferimento di procura ad litem all’avv. quale contestava in punto di fatto e di diritto le irregolarità e chiedeva, in via

principale, il discarico dell'eonomo e, in subordine, la dichiarazione di irregolarità senza condanna.

3.All'odierna udienza, comparso l'agente contabile e udito il difensore, il P.M. concludeva come da verbale.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. In via preliminare, occorre precisare che, per effetto del principio di ultrattività, per i giudizi, come quello in esame, la cui presentazione dei conti è già avvenuta in data anteriore e, quindi, da considerare già pendenti alla data del 7/10/2016 (data di entrata in vigore del Codice della giustizia contabile approvato con d. lgs. 26/8/2016, n. 174), continuano a trovare applicazione le norme previgenti disciplinanti il giudizio di conto, ivi compreso il Regolamento di procedura dei giudizi dinanzi alla corte dei conti, approvato con R.D. 13/8/1933, n. 1038 ed il Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12/7/1934, n. 1214, nel testo integrale previgente; norme le cui disposizioni sono state espressamente abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto codice (art. 4 dell'Allegato 3).

2. Ciò posto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla regolarità del conto reso per la gestione del servizio economato del Comune di San Pietro Viminario (PD), per il periodo indicato in epigrafe.

3. In proposito, il Collegio rileva come, nell'ambito della gestione di risorse di pertinenza pubblica da parte delle predette amministrazioni, le spese economiche costituiscono una deroga o eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto

funzionamento della struttura amministrativa. Per tali finalità sono quindi poste a disposizione dell'economo, nella specie cassiere interno, fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, alla ripartizione dei beni mobili, alla loro sostituzione e ai nuovi acquisti dei predetti beni, controllando ovviamente le relative consegne.

La Sezione, del resto, ha già avuto modo di precisare in numerose occasioni che l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che comportano urgenza di liquidazione, trova giustificazione nei principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (artt. 182 e ss. del T.U.E.L), costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (Sez. Giur. Veneto, sent. nn. 6/2017, 134/2013).

In altri termini, le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di una programmazione generale, o anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un'esigenza di maggiore economicità della spesa, che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorrenziali.

Pertanto, negli enti pubblici rimane sempre la caratteristica della non programmabilità e dell'imprevedibilità che deve contraddistinguere le spese effettuate per il loro tramite; ciò impone, a fortiori, di adottare una disciplina ancor più rigorosa delle spese effettuabili tramite la gestione economale, anche prevedendo un limite di utilizzo, in termini contenuti, dei fondi assegnati a tale



scopo e regole ancor più stringenti con riferimento al rispetto della natura ed inerenza delle spese sostenibili ed alle modalità di stanziamento e di eventuale reintegrazione del relativo fondo.

Tanto precisato, il Collegio ritiene necessario richiamare alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti con riferimento ai giudizi di conto resi da economi operanti presso pubbliche amministrazioni, di seguito sinteticamente riportati:

- l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;
- l'economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento;
- in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economiche allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economico e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente;
- il controllo e la verifica della regolarità delle spese costituisce un obbligo del responsabile del servizio finanziario ed è propedeutico al discarico delle somme pagate, con reintegrazione del fondo economico;
- vi può essere responsabilità concorrente dell'economo che ha effettuato spese non previste o superiori al limite massimo stabilito nel regolamento e del responsabile del servizio finanziario che non le abbia segnalate a seguito

dell'esame in sede di rendicontazione e di parificazione; responsabilità, prevalentemente di natura sussidiaria;

- tale responsabilità, infine, potrebbe estendersi al revisore dell'ente che omettesse il controllo del conto o il rilievo, anche consapevolmente, celandone la veridicità o la regolarità (argomentando sulla scorta dei referenti normativi contenuti nel comb. disp. degli artt. 240 T.U.E.L., 328 e 357 cod. pen.; in giurisprudenza, cfr. sentenza n. 554 del 21.10.2010 Sez. Giur. Calabria);

- il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno ricorrendo, semmai, all'artificiosa parcellizzazione delle spese, dettate, in via generale, dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure contrattuali;

- il fondo economale deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale di bilancio dell'ente, quale espressione degli Organi collegiali deliberativi dell'indirizzo politico dell'ente (Consiglio e Giunta comunali).

Ritiene il Collegio che giovi rammentare, in proposito, l'importanza dell'approvazione del documento di bilancio annuale di previsione – e della sua variazione – che avviene ad opera del Consiglio Comunale, sullo schema di bilancio regolarmente approvato dalla Giunta comunale ed acquisito il parere dell'Organo di revisione dell'ente (artt. 151, co. 4, 153, co. 5, 174, 175 e 239, co. 1, lett. b., del T.U.E.L.). La formazione del bilancio di previsione deve ispirarsi ai principi, dettati dal legislatore, che impongono l'obbligo di previsione delle entrate e delle spese e l'iscrizione di ciascuna voce per il suo integrale e attendibile ammontare (principi di universalità, integrità, veridicità e attendibilità). Va inoltre rilevato che l'anticipazione economale effettuata

all'inizio dell'anno e le eventuali ulteriori anticipazioni effettuate in corso d'anno devono necessariamente trovare riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.

4. Con la memoria richiamata in fatto, la difesa dell'agente contabile osservava, innanzitutto, in relazione al ritardo nel deposito del conto, che l'economo lo aveva depositato nei termini e che il ritardo nella trasmissione alla Corte dei conti non era a lui imputabile.

Con riferimento al ripetuto reintegro in corso di esercizio del fondo economale, si rilevava che tale modalità era prevista nella delibera di Giunta (richiamata dal Regolamento di contabilità) ed era quindi in linea con le disposizioni normative interne all'ente.

In relazione alle spese sostenute, le stesse trovavano tutte copertura nel fondo economale oppure in determine del responsabile del servizio finanziario, agli atti di causa, cosicché sarebbe dimostrata la loro piena legittimità o, quanto meno, la buona fede dell'economo, considerata la parificazione del conto da parte del responsabile del servizio finanziario

Con riferimento alle spese riferite all'esercizio precedente e alla mancata indicazione dei rimborsi relativi alle spese effettuate a dicembre, oltre che con riferimento alla mancanza della reversale della somma riversata a fine gestione, è stato osservato che, per esigenze contabili delle Tesoreria, tutte le operazioni vengono sospese in data 15.12 per cui le operazioni a decorrere da tale data sino al 31.12 slittano al successivo anno. La somma residuale, di fine gestione, è stata comunque versata in tesoreria il 5 febbraio 2014, successivamente al rimborso all'economo delle bollette economali del IV trimestre 2014.

Con riferimento alle spese di rappresentanza, comunque autorizzate, le stesse, sebbene non espressamente previste dal Regolamento e dalla delibera di Giunta, rientrerebbero comunque tra le spese necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi e, in ogni caso, in quelle rimborsabili a valere sul fondo economale (in considerazione del fatto che l'elencazione delle spese nella delibera di Giunta è preceduta dalla locuzione "di regola", da cui si evincerebbe che l'elenco non è tassativo). Tali spese rientrerebbero poi nel limite previsto e, in ogni caso, nella nozione di spese di rappresentanza, essendo finalizzate a promuovere l'immagine dell'ente all'esterno o, in taluni casi, essendo riconducibili alle spese per ricorrenze civili o religiose, peraltro autorizzate dal responsabile del servizio finanziario con apposita delibera.

Infine, in relazione alle spese di tenuta del conto dedicato alla gestione economale, la difesa ha richiamato quanto già osservato dall'economo in sede istruttoria, a proposito della convenzione di tesoreria stipulata dall'amministrazione comunale con l'istituto di credito; convenzione che non prevedeva che le spese di tenuta di tale conto rientrassero in quelle ivi contemplate. Da qui la necessità di provvedere a tali spese "a valere su" e mediante il medesimo conto, così come previsto, peraltro, dalla delibera di Giunta comunale relativa alla gestione economale.

**5.** Anche alla luce della memoria dell'agente contabile, il Collegio ritiene che non tutti i rilievi effettuati in sede di revisione possono considerarsi del tutto superati restando, sostanzialmente, impregiudicate alcune anomalie rilevate in sede di verifiche del documento contabile e rifluite nella predetta relazione, le quali vanno considerate qui integralmente trascritte.

6. Innanzitutto, il Collegio rileva che la consistenza iniziale autorizzata del fondo economale è prevista nella deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/02/2014, cui rinvia l'art. 3 del Regolamento di Contabilità. Tuttavia, il fondo viene reintegrato più volte nel corso dell'esercizio attraverso i rimborsi trimestrali delle spese, chiudendo al 31/12/2014 con un saldo di € 5.164,57, dato dalla differenza tra la dotazione del fondo iniziale comprensivo dei rimborsi periodici (€ 10.648,42) e il totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno (€ 5.484,05). Il suddetto saldo è stato riversato all'Istituto Tesoriere il 5 febbraio 2014, successivamente al rimborso all'economo delle bollette economali del IV trimestre 2014; rimborso che non veniva indicato nel conto, così come non veniva indicato l'avvenuto riversamento, a fine gestione, della disponibilità residua, sebbene poi comprovato con esibizione dell'ordinativo di incasso del 5.2.2015 (attestante tale riversamento), chiesto in sede istruttoria dal magistrato relatore.

Quanto ai rimborsi trimestrali dell'anticipazione autorizzata a inizio esercizio, non è previsto alcunché nel Regolamento di contabilità (art. 3), vigente *pro tempore*, mentre nella deliberazione di Giunta comunale (cui rinvia il medesimo Regolamento) si prevedeva che: *“L'Economo è dotato dall'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dall'Unità organizzativa competente del servizio finanziario ed approvato dal Responsabile del Servizio Finanziario con propria determinazione”*.

Il Collegio osserva, al riguardo, che la reintegrazione del fondo economale, effettuata più volte nel corso dell'esercizio, mediante i “rimborsi delle spese”

consente, di fatto, di superare l'importo dell'anticipazione iniziale autorizzata con l'approvazione del Bilancio di Previsione e stanziato nell'apposito capitolo delle entrate (per i riversamenti) e delle spese (per le anticipazioni). In particolare, non è chiaro, alla luce delle laconiche disposizioni regolamentari e della delibera di Giunta:

- 1) Se i c.d. rimborsi possano essere disposti soltanto entro i limiti dell'anticipazione iniziale stanziata con l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2) Se i rimborsi delle spese siano effettuabili solo sotto forma di vere e proprie anticipazioni trimestrali in corso d'anno, mediante emissioni di appositi mandati.
- 3) Se i rimborsi delle spese siano correttamente contabilizzati a carico dell'apposito capitolo di spesa dei "servizi per conto terzi";
- 4) Se i rimborsi effettuati in corso d'anno debbano trovare o meno riscontro nel conto giudiziale del tesoriere.

Ciò posto, limitandosi alla verifica dei "rimborsi" effettuati nell'esercizio in esame, va evidenziato che non risulta agli atti che siano state disposte vere e proprie anticipazioni in corso d'anno (fatta salva l'anticipazione iniziale di cui alla cit. deliberazione di Giunta e imputata al Capitolo 5006 "Anticipazioni di fondi al Servizio Economato- Servizio per conto Terzi), ma solo periodici rimborsi delle spese economali, mediante determina del Responsabile del Servizio finanziario, con imputazione a valere sugli interventi o capitoli, in corrispondenza degli impegni registrati e indicati nei buoni di spesa.

Tale prassi, non espressamente prevista dal Regolamento allora vigente (art. 3), ma contemplata (peraltro non in modo dettagliato) dalla deliberazione di Giunta,

risulta avvalorata dallo stesso responsabile del servizio economico-finanziario. Pertanto, senza alcuna disciplina regolamentare e senza alcun intervento motivato dell'organo esecutivo (la Giunta), sono stati effettuati periodici rimborsi che potrebbero, in pratica, avere l'effetto di incrementare la dotazione iniziale del fondo economale.

In proposito, non può che evidenziarsi che le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e sono finalizzate a fronteggiare esigenze impreviste e urgenti necessarie per il funzionamento degli uffici. In altri termini, il regolamento economale può prevedere una disciplina differenziata delle spese economali in relazione delle esigenze peculiari per garantire il funzionamento degli uffici, ma rimane il carattere residuale e minimale delle spese effettuate tramite l'economo, così da non consentire la deroga alla ordinaria procedura di spesa se non in casi ben determinati e caratterizzati dalla non programmabilità della spesa (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, sent. nn. 209/2018, 214/2016).

7. Dalla verifica del documento contabile emerge, altresì, che alcuni fatti gestionali relativi all'esercizio finanziario precedente sono stati riportati nel documento contabile dell'esercizio annuale successivo all'odierno esame, come evidenziato nella parte in fatto cui si rinvia *per relationem*.

In proposito, il Collegio ritiene opportuno che l'economo non disponga pagamenti su impegni contabili assunti in esercizi pregressi, in quanto la gestione economale è una gestione annuale avente ad oggetto spese - indifferibili, imprevedibili e urgenti - riferite ad impegni contabili assunti nell'anno solare e il cui pagamento deve avvenire entro la fine dell'anno, trattandosi di gestione contabile che deve chiudere in pareggio e non essendo

ammissibile la formazione di alcun residuo di gestione sia attivo che passivo. Peraltro, i pagamenti riferiti a operazioni di acquisto risalenti a precedenti esercizi hanno perso il carattere dell'urgenza che giustifica il ricorso all'anticipazione economale (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Molise, sent. n. 79/2017). Pertanto, pur prendendo atto da quanto evidenziato in sede di memoria difensiva - con riferimento a non meglio precisate "esigenze contabili della Tesoreria", che avrebbero impedito, in alcuni casi, di disporre le spese economali, a decorrere dal 15 dicembre - il Collegio non può che ribadire quanto sopra evidenziato.

**8.** In relazione alle verifiche periodiche del revisore (artt. 223, 239, 224, TUEL), giova ricordare che le relazioni e i verbali dei revisori dei conti costituiscono documentazione prodromica significativa e rilevante nello svolgimento dell'esame giurisdizionale dei conti degli agenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della valutazione delle risultanze gestionali (Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, sent. n. 102/2018; Sez. Giur. Veneto, sent. n. 181/2016). Spetta all'agente contabile e all'ente locale richiedere puntualmente e accertarsi che il conto giudiziale sia effettivamente sottoposto alle previste verifiche a cadenza periodica da parte dei revisori, formalizzando l'esito in un apposito referto. In proposito, non appare del tutto coerente con quanto previsto dalla normativa in materia una verifica che sia limitata alla conformità del saldo del conto economale alle scritture contabili. Peraltro, il revisore non sembra aver verificato che l'anticipazione residuale, a fine esercizio, sia stata riversata in tesoreria e che ciò fosse indicato anche nel conto reso dall'economo; verifica quest'ultima che appare essenziale, ai fini della asserita regolarità del conto della gestione economale.



9. Quanto agli esiti della verifica a campione dei buoni economici evidenziati in fatto, va innanzitutto rilevato che i buoni di pagamento vanno correttamente compilati onde consentire i controlli interni ed esterni.

In particolare, i buoni devono presentare l'indicazione della persona alla quale è stata anticipata la somma, poiché, in ossequio ai principi di trasparenza e di regolarità della gestione, l'economo è tenuto a supportare la propria gestione con atti e documenti regolarmente formati e sottoscritti per esteso. La firma dei documenti contabili deve essere leggibile e accompagnata dal timbro o dall'indicazione del nome e cognome di chi sottoscrive (Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, sent. n. 5/2017).

Il Collegio prende nondimeno atto dei chiarimenti forniti dall'economo in esito al deferimento, da cui si evince che la carenza regolamentare e il contenuto della deliberazione di Giunta hanno di fatto consentito una interpretazione "estensiva" della nozione di spese economiche, in cui sono state ricomprese anche le spese di rappresentanza e quelle per ricorrenze civili e religiose, in realtà non espressamente contemplate tra quelle economiche.

Proprio il carattere di eccezionalità e residualità delle spese effettuate a valere sul fondo economico avrebbe richiesto una più puntuale disciplina, così da consentire sia all'economo sia al responsabile del servizio finanziario di ben ponderare l'effettuabilità delle varie spese, soprattutto con riferimento a quelle di rappresentanza.

In relazione a queste ultime, rileva l'art. 92 del d.P.R. n. 97/2003, concernente gli Enti pubblici non economici, secondo il quale "sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai

propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività" ma soprattutto "l'esclusione di qualsiasi attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione e l'esclusione dell'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità". In altri termini, le spese di rappresentanza, "per essere legittimamente sostenute con denaro pubblico, devono collegarsi, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo e alla qualifica soggettiva dei beneficiari, a precise esigenze rappresentative dell'ente, le quali, a loro volta, devono essere verificabili documentalmente" (Corte dei conti, Sez. Controllo Basilicata, delibera n. 72/2017; Sez. Controllo Marche, delibere nn. 101, 102, 103, 104/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 163/2018; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 97/2017; Sez. Giur. Molise, sent. n. 79/2017; Sez. Giur. Liguria, sent. n. 120/2015).

Come già evidenziato, l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni. Inoltre, l'economo è obbligato ad utilizzare il fondo per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento.

Il Collegio ritiene, nondimeno, che la gestione economale all'odierno esame, riferita al 2014, così come laconicamente disciplinata dal Regolamento, evidentemente non recepiva gli orientamenti della giurisprudenza contabile, anche e soprattutto con riferimento alle caratteristiche e all'elencazione delle spese effettuabili a valere sul fondo economale. Pertanto, pur dovendosi confermare le suesposte irregolarità, si devono considerare, nel caso di specie, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, le concrete circostanze e le disfunzioni sopra rilevate (carenze regolamentari e/o responsabilità di altri soggetti), per cui il Collegio ritiene di non disporre la condanna dell'agente contabile alla restituzione delle spese non rientranti, in senso stretto e per il disposto regolamentare e della delibera di Giunta, tra quelle economali.

Quanto alle spese di tenuta del conto corrente in cui erano custodite le somme del fondo economale, il Collegio prende atto di quanto emerge allo stato degli atti e, cioè, dell'intervenuta chiusura del predetto conto che ha fatto anche venir meno l'ipotizzata anomalia di spese di "tenuta del conto", effettuate a carico del fondo economale.

**10.** Conclusivamente, il Collegio, in adesione alle conclusioni formulate dal P.M. in udienza, dichiara irregolare il conto giudiziale, reso e sottoscritto dall'economo e depositato il 5 ottobre 2016, per le sopra esposte motivazioni (C. conti, sez. giur. Piemonte, 17 gennaio 2008, n. 10 e successive conformi).

È nondimeno evidente che la responsabilità di tali irregolarità non è riconducibile al solo agente contabile, coinvolgendo necessariamente tutti i soggetti che, a vario titolo, ne hanno consentito la realizzazione, con particolare

riferimento a una disciplina regolamentare che non appare aggiornata, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile.

I motivi svolti devono dunque costituire elementi di indirizzo o di orientamento per le rendicontazioni degli agenti contabili relative ai futuri esercizi finanziari, non esimendo la presente pronuncia gli Organi responsabili dell'ente locale dall'intraprendere ogni iniziativa ed adottare ogni correlato rimedio per modificare la disciplina vigente, al fine di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate dalla Sezione.

**11.** La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto n. 51146, reso dall'agente contabile \_\_\_\_\_ : relativo alla gestione del fondo economale del Comune di San Pietro Viminario (PD) per l'esercizio finanziario 2014, nei termini di cui in motivazione.

Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE.

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria, il 1/02/2022

Il Funzionario preposto

F.to digitalmente



**CORTE DEI CONTI**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n.6 fogli.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis "copie di atti e documenti informatici", che la presente copia digitale è tratta dall'originale digitale conservato nel sistema documentale informatico della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto.

Venezia, lì 01/02/2022

Il Funzionario Responsabile

